



FILIPPO GIUNCHEDI, BRUNO SASSANI*

La cruna dell'ago

(a proposito del principio di autosufficienza)

SOMMARIO: 1. La *ratio* del principio di autosufficienza del ricorso. – 2. Le origini. – 3. La regolamentazione del principio: norme e protocolli. – 4. Un bilancio provvisorio.

1. *La ratio del principio di autosufficienza del ricorso.* Le ragioni che stanno alla base dell'introduzione del principio di autosufficienza del ricorso per cassazione in materia penale – e della successiva, indebita, espansione – sono molteplici e variegate.

Se, in via teorica, il motivo è da individuarsi nell'esigenza di consentire alla Suprema Corte di non doversi "avventurare" nella ricerca di atti richiamati dal ricorrente nel denunciare il vizio di motivazione, soprattutto alla luce dell'ampliamento delle ipotesi di *errores in iudicando*, nel corso del tempo, il principio di autosufficienza si è dilatato per la creatività della giurisprudenza, disorientando l'interprete per l'assenza di un dato normativo che delimiti l'area del principio in discorso.

Sul piano pratico, invece, sembrerebbe che il ricorrente debba consentire alla Cassazione di fruire del materiale necessario per poter decidere e, allo stesso tempo, offrire la garanzia che gli elementi sui quali si fonda il motivo di censura poggi su fatti veri. Ma vi è di più, in quanto il principio di autosufficienza esenta il giudice dal compito, non sempre agevole, di dover individuare gli atti dai quali evincere le informazioni che il ricorrente postula nel ricorso come essenziali al fine del decidere. Detto senza infingimenti, si risparmia al giudice un compito anche assai impegnativo, riversando in capo al ricorrente l'onere di fornire quanto necessario per rendere proficua la censura sviluppata con il motivo di ricorso¹.

Svolta questa breve sintetica panoramica del principio di autosufficienza in ambito penale, effettueremo una "parallela" ricognizione in ambito civilistico, terreno di elezione del principio², in quanto il legislatore, con la

*Il saggio è frutto di meditazione comune. La materiale elaborazione dei primi tre paragrafi è di Filippo Giunchedi, mentre l'ultimo è stato redatto congiuntamente da entrambi gli Autori.

¹ Fotografia con la solita plasticità quanto affermato, IACOVIELLO, *La Cassazione penale. Fatto, diritto e motivazione*, Milano, 2013, 773: «Dunque, onere di allegazione degli atti da cui risultino le informazioni fattuali necessarie per decidere. L'autosufficienza – intesa come onere di allegazione – serve a dare al giudice la garanzia che si discute sulla base di fatti veri. E – va aggiunto – serve a toglierli la poco onorevole fatica fisica (per un giudice supremo) di andarsi a cercare negli atti le informazioni necessarie».

² RORDORF, *Questioni di diritto e giudizio di fatto*, in *La Cassazione civile. Lezioni dei magistrati della Corte suprema italiana*, a cura di Acerno, Curzio e Giusti, Bari, 2015, 31, spiega come «il giudice di legittimità (salvo che in pochi casi piuttosto eccezionali) non deve affondare le mani nel materiale raccolto nelle fasi di merito, bensì decidere esclusivamente in base al contenuto degli atti compresi nel cosiddetto "fascioletto", che gli viene recapitato dalla cancelleria alcun tempo prima dell'udienza: un fascicolo di color arancione, nel quale sono contenuti



riforma del 2006³, nel riscrivere l'art. 366, co. 1, n. 6, c.p.c. ed esigendo che il ricorso riporti «la specifica indicazione degli atti processuali, dei documenti e dei contratti o accordi collettivi sui quali il ricorso si fonda», all'art. 369, co. 2, n. 4, c.p.c. ha imposto che il ricorrente depositi «a pena di improcedibilità» «gli atti processuali, i documenti, i contratti o accordi collettivi sui quali il ricorso si fonda».

Come è immediatamente constatabile, una norma analoga non è rinvenibile *per tabulas* in riferimento al ricorso per cassazione penale, essendo richiesta la sola specificità dei motivi di ricorso; requisito posto ad una latitudine ben diversa rispetto all'autosufficienza⁴.

Ma prima di pervenire a delle conclusioni, pure in riferimento all'esperienza in sede civile, verifichiamo la dilatazione (indebita) che ha assunto il principio, anche derogando al (ritardato) intervento del legislatore con il conio dell'art. 165-*bis*, co. 2, disp. att. c.p.p.⁵, rivelatosi inidoneo ad arginare gli effetti prodotti da una giurisprudenza “creativa”, con buona pace per il diritto all'accesso alla tutela giurisdizionale come previsto dall'art. 6, par. 1, CEDU e dall'art. 47 CDFUE⁶.

Apparentemente, la disamina del fenomeno nella prospettiva comparata tra processo penale e processo civile, ricorda la distinzione, non geografica, ma politico-culturale tra le parigine *Rive Droit* e *Rive Gauche*. Nella prima predomina la finanza, il commercio, il potere, nella seconda il pensiero, l'intelletto, l'università. E lo stesso è a dirsi, come si vedrà, al netto delle chiose finali, dell'attuale situazione tra i due alvei processuali, potendosi paragonare il principio di autosufficienza in materia penale alla *Rive Droit*, basato essenzialmente su un concetto di efficienza generato impulsivamente, e quello “civile” alla *Rive Gauche*, ove la medesima finalità è stata conseguita con maggior riflessione e ponderatezza, con minori riflessi negativi sulla qualità della giurisdizione.

2. *Le origini.* Dalle testimonianze che ci vengono offerte dagli “Ermellini” pare che in principio, in riferimento al principio di autosufficienza del ricorso, la divaricazione tra Cassazione “civile” e Cassazione “penale” fosse evidente. Solo i supremi giudici civili erano refrattari ad “affondare le mani” nel fascicolo di merito, ben diversamente dai colleghi penalisti i quali, anche in forza di principi di derivazione giurisprudenziale⁷, compulsavano

unicamente il ruolo d'udienza e, per ogni ricorso di cui il consigliere è relatore, le copie del ricorso medesimo, del provvedimento impugnato, dell'eventuale controricorso e, se ve ne sono, delle memorie depositate dai difensori delle parti a norma dell'art. 378 c.p.c.».

³ D.Lgs. 2.2.2006, n. 40, recante «Modifiche al codice di procedura civile in materia di processo di cassazione in funzione nomofilattica e di arbitrato, a norma dell'art. 1, co. 2, L. 14.5.2005, n. 80».

⁴ Per IACOVIELLO, *La Cassazione penale. Fatto, diritto e motivazione*, cit., 774, «una cosa è *indicare* (specificità), altra cosa è *allegare* (autosufficienza)».

⁵ Introdotto dall'art. 7, co. 1, D.Lgs. 6.2.2018, n. 11, a decorrere dal 6 marzo 2018, e recante «Adempimenti connessi alla trasmissione degli atti al giudice dell'impugnazione».

⁶ CHELO, *L'autosufficienza del ricorso per cassazione nel processo penale*, Milano, 2020, 166 ss.

⁷ È il principio secondo cui in riferimento agli *errores in procedendo* di cui all'art. 606, co. 1, lett. c), c.p.p. la Cassazione è giudice del fatto processuale e, per risolvere la relativa questione, può accedere all'esame diretto degli atti processuali, che resta, invece, precluso dal riferimento al testo del provvedimento impugnato contenuto nella lett. e) dell'art. 606 c.p.p. qualora sia stata denunciata la mancanza o la manifesta illogicità della motivazione. Cfr. Cass., Sez. un., 31 ottobre 2001, Policastro, in *Mass. uff.*, n. 220092.



il fascicolo del merito trasmesso unitamente al “fascicoletto” contenente il provvedimento impugnato, l’atto di ricorso e gli atti successivi⁸.

Solo con l’addenda legislativa apportata dall’art. 8, co. 1, lett. b), l. 20.2.2006, n. 46 il vizio di motivazione può dedursi non solo quando questo si evinca «dal testo del provvedimento impugnato», ma anche «da altri atti del processo specificamente indicati nei motivi di gravame», con ciò superando le problematiche legate alla deduzione di vizi motivazionali emergenti da una decisione logicamente ineccepibile, ma al contempo “infedele” alle risultanze del processo⁹ per non aver considerato il giudice di merito determinati atti decisivi¹⁰.

⁸ Val la pena, per le chiare parole che riporta, riprendere un passaggio del saggio di G. CONTI, L’“autosufficienza del ricorso” nel giudizio penale di cassazione, in *Cass. pen.*, 2017, 36: «Il paragrafo iniziale del contributo di un illustre magistrato della cassazione al volume sulla Cassazione civile, che ha raccolto nell’anno 2011 le relazioni inserite nel programma della formazione dei magistrati della Corte di cassazione, è intitolato “Una prima sorpresa: il fascicolo non si tocca”, e in esso si fa riferimento alla radicata regola tramandata dai colleghi anziani della Cassazione civile secondo cui al magistrato incaricato dell’esame del ricorso non spetta “affondare le mani nel materiale raccolto nelle fasi di merito”, dovendo egli limitarsi a compulsare il ‘fascicoletto’, composto dalle copie del ricorso, del controricorso, del provvedimento impugnato e delle memorie delle parti. Una simile regola, a cavallo tra la deontologia e il principio di inutilità, venne riferita anche a me, diversi anni fa, sempre da un collega, molto stimato, del settore civile: “io, da quando sono in Cassazione [ed erano molti anni], non ho mai messo gli occhi nel fascicolo processuale”. La cosa allora mi stupì molto, perché non solo io, da quando sto in Cassazione, e cioè dal lontano anno 1995, ma tutti i colleghi del penale, per quanto è a mia conoscenza, ‘mettono spesso gli occhi nel fascicolo processuale’; che del resto è trasmesso dal giudice a quo alla Corte di cassazione a corredo del ricorso; e forse ce ne sarà un motivo. Il fatto è che nelle lunghe e snervanti camere di consiglio che seguono le udienze penali della Corte, spesso, esaminando un motivo, una obiezione, una affermazione, un rilievo, di parte o di ufficio, sorge la esigenza di verificare il contenuto di atti che non sempre sono stati trasmessi, con conseguente disagio per pervenire, senza rinvii, a una decisione informata».

⁹ Si pensi all’ipotesi in cui il provvedimento impugnato trascuri le prove a favore dell’imputato non dandone contezza nel contesto motivazionale. La dottrina per superare l’*empasse* che dava luogo ad una sostanziale ingiustizia della decisione, ha coniato l’*escamotage* del travisamento del fatto. BARGI, *Il ricorso per cassazione*, in *Le impugnazioni penali*, Trattato diretto da A. Gaito, Torino, 1998, 529, ad esempio, ritiene che «configurato il travisamento del fatto come vizio afferente alla mancanza di motivazione, ne consegue l’ammissibilità per il giudice di legittimità, di accedere agli atti per verificare, non l’apprezzamento degli elementi di prova – che gli è inibito – ma la corrispondenza degli elementi posti a sostegno della decisione o l’esistenza di quelli indicati nei motivi di impugnazione e pretermessi dalla motivazione del provvedimento». Analogamente – già sotto l’egida del nuovo testo dell’art. 606, co. 1, lett. e), c.p.p. – SANTORIELLO, *Il vizio di motivazione tra esame di legittimità e giudizio di fatto*, Torino, 2008, 218 ss. Una chiara distinzione dei fenomeni del “travisamento del fatto” e del “travisamento della prova” è effettuata da IACOVIELLO, *Motivazione della sentenza penale (controllo della)*, in *Enc. dir.*, IV, *Aggiornamento*, Milano, 2000, 790 ss.

La stessa giurisprudenza, seppur timidamente, faceva riferimento al travisamento del fatto. Cfr. Cass., Sez. un., 30 aprile 1997, Dessimone, in *Mass. uff.*, n. 207945, per la quale «il travisamento del fatto è un vizio che in tanto può essere oggetto di valutazione e di sindacato in sede di legittimità, in quanto risulti inquadrabile nelle ipotesi tassativamente previste dall’art. 606, lett. e), c.p.p.; l’accertamento di esso richiede, pertanto, la dimostrazione, da parte del ricorrente, dell’avvenuta rappresentazione, al giudice della precedente fase di impugnazione, degli elementi dai quali quest’ultimo avrebbe dovuto rilevare il detto travisamento, sicché la Corte di cassazione possa, a sua volta, desumere dal testo del provvedimento impugnato se e come quegli elementi siano stati valutati». Maggiormente esplicita, nonostante sia riferibile all’ipotesi di prova travisata nel giudizio di primo grado in cui l’imputato sia stato prosciolto, Cass., Sez. un., 30 ottobre 2003, Andreotti e altri, in *Riv. pen.*, 2004, 740, secondo cui «nell’ipotesi di omesso esame, da parte del giudice, di risultanze probatorie acquisite e decisive, la condanna in secondo grado dell’imputato già prosciolto con formula ampiamente liberatoria nel precedente grado di giudizio non si sottrae al sindacato della Corte di cassazione per lo specifico profilo del vizio di mancanza della motivazione ex art. 606, co. 1, lett. e), c.p.p., purché l’imputato medesimo, per quanto carente di interesse all’appello, abbia comunque prospettato al giudice di tale grado, mediante memorie, atti, dichiarazioni verbalizzate, l’avvenuta acquisizione dibattimentale di altre e diverse prove, favorevoli e nel contempo decisive, pretermesse dal giudice di primo grado nell’economia di quel giudizio, oltre quelle apprezzate e utilizzate per fondare la decisione assolutoria. In detta evenienza al giudice di legittimità spetta verificare, senza possibilità di accesso agli atti, ma attraverso il raffronto tra la richiesta di valutazione della prova e il provvedimento impugnato che abbia omesso di dare ad essa risposta, se la prova, in tesi risolutiva, assunta sia effettivamente tale e se quindi la denunciata omissione sia idonea a inficiare la decisione di merito».

¹⁰ «Supponiamo che il motivante disserti a briglia sciolta enumerando prove immaginarie (testimoni mai uditi, ecc.), o ignori quelle che smentiscono i suoi teoremi, *tamquam non essent*, dal “testo del provvedimento” non risulta niente», chiosa, efficacemente, CORDERO, *Procedura penale*, Milano, 2006, 1166.



I profili interpretativi emergenti a seguito della “novella”¹¹, invece, di determinare con precisione le modalità con cui “informare” i giudici della Cassazione dell’atto non considerato, ma idoneo a sovvertire la decisione impugnata, avevano creato incertezza per il proliferare di un panorama giurisprudenziale assai variegato.

L’indirizzo più rigoroso, a dispetto del tenore letterale dell’addenda legislativa, non si accontentava dell’indicazione degli atti processuali idonei a dimostrare il vizio motivazionale, ma imponeva la trascrizione integrale o l’allegazione, oltre all’illustrazione del contenuto per consentire alla Cassazione la comprensione del vizio logico legato all’atto trascritto o allegato¹². La trascrizione veniva richiesta in forma integrale¹³ in quanto diversamente si sarebbero alimentati dubbi in ordine al significato complessivo dell’atto, falsato da una mirata destrutturazione da parte del ricorrente. Seppur non si possa trascurare questa eventualità, contraria al principio di lealtà processuale¹⁴, è allo stesso tempo vero che una lunga riproduzione di un atto possa “diluire” le informazioni decisive contenute nello stesso, con la conseguenza che dall’osservanza del principio di allegazione, venga meno quello – imposto *per tabulas* dall’art. 581 c.p.p. – di specificità¹⁵.

Il picco di rigorismo, peraltro, veniva raggiunto richiedendo di allegare una copia conforme integrale dell’atto da valutare quale elemento decisivo per destituire di logicità il provvedimento impugnato, non potendosi fare affidamento su una trascrizione parziale¹⁶.

Altro orientamento, ispirato da maggiore buon senso, tendeva a piegare la forma alla sostanza, rimettendo al ricorrente lo strumento più acconco all’ipotesi concreta¹⁷, fermo restando il principio di economicità finalizzato a

¹¹ Benché, come puntualmente osservato – e “testimoniato” con esempi – da CHELO, *L’autosufficienza del ricorso per cassazione nel processo penale*, cit., 59 ss., la Corte di cassazione avesse ritenuto che l’atto di impugnazione dovesse presentarsi autosufficiente anche prima della riforma del 2006 non solo in relazione al vizio di motivazione, ma anche per gli *errores in procedendo* che venivano dedotti.

Traccia le marcate differenze tra giudizio civile e giudizio penale a seguito delle due riforme del 2006, CANZIO, *Le due riforme processuali del 2006 a confronto: vizio di motivazione, autosufficienza del ricorso e accesso agli atti nei giudizi civili e penali di legittimità*, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 2007, 135 ss., il quale evidenzia come «dal punto di vista dell’iter della legislazione riformatrice, i percorsi appaiono notevolmente disomogenei: partecipativo e riflessivo quello del processo civile, affatto sommario e frettoloso, per contro, quello del processo penale».

¹² Tra le prime Cass., Sez. I, 18 maggio 2006, Salaj, in *Mass. uff.*, n. 234115, per la quale «nel caso in cui con il ricorso per cassazione venga dedotta la manifesta illogicità della motivazione, secondo la nuova formulazione dell’art. 606, lett. e), c.p.p., che in ragione delle modifiche apportate dall’art. 8 legge n. 46 del 2006 consente il riferimento agli “altri atti del processo specificamente indicati nei motivi di gravame”, è necessario che dalla esposizione del ricorrente emerga il *fumus* della illogicità del provvedimento impugnato, che sia ricollegabile ad un atto del processo specificamente indicato. Ne consegue che è inammissibile il ricorso, che pur richiamando atti specificamente indicati, non contenga la loro integrale trascrizione o allegazione e non ne illustri adeguatamente il contenuto, di guisa da rendere lo stesso autosufficiente con riferimento alle relative doglianze».

¹³ Cass., Sez. IV, 18 marzo 2008, Falcone, in *Mass. uff.*, n. 241023, secondo cui «in forza della regola della “autosufficienza” del ricorso, operante anche in sede penale, il ricorrente che intenda dedurre in sede di legittimità il travisamento di una prova testimoniale ha l’onere di suffragare la validità del suo assunto mediante la completa trascrizione dell’integrale contenuto delle dichiarazioni rese dal testimone, non consentendo la citazione di alcuni brani delle medesime l’effettivo apprezzamento del vizio dedotto».

¹⁴ In riferimento al quale si rinvia a GIARDA, *La lealtà nell’esercizio della difesa penale*, in *Corr. mer.*, 2005, 919 ss. che ricorda la «fenomenologia della cosiddetta menzogna difensiva, sia nelle dichiarazioni argomentative sia nelle dichiarazioni di scienza e del difensore e della parte...».

¹⁵ Chiarissimo in tal senso IACOVIELLO, *La Cassazione penale. Fatto, diritto e motivazione*, cit., 774: «ci può essere autosufficienza e non specificità (allego verbali di dichiarazioni o brani di intercettazioni senza fare alcun commento)».

¹⁶ Cass., Sez. II, 1° ottobre 2008, Gagliardo, in *Mass. uff.*, n. 241449, secondo cui «in tema di ricorso per cassazione, allorché il ricorrente allega il vizio di contraddittorietà della motivazione in conseguenza di un contrasto fra il provvedimento impugnato e uno specifico atto processuale, egli ha l’onere di rappresentare inequivocabilmente l’atto che intende far valere e dal quale il dato probatorio emergerebbe come incompatibile rispetto alla motivazione gravata. (Nella specie, relativa a deposizione riportata dal ricorrente solo per stralcio, la Corte ha ritenuto tale onere non adempiuto, posto che la deposizione, non riprodotta in copia conforme integrale, non poteva consentire, nella sua trascrizione parziale ed informale, una puntuale valutazione del motivo di ricorso)».



non costringere il Collegio a dover leggere totalmente gli atti¹⁸. Traspare, in questo caso, la necessità che l'autosufficienza non pregiudichi la specificità del motivo, soprattutto in ragione del fatto che la Corte di legittimità, tanto quando è chiamata a valutare la illogicità manifesta del provvedimento impugnato, quanto la contraddittorietà, non svolge mai una funzione valutativa, ma meramente constatativa, dal che è il ricorrente che, oltre a dover assolvere l'onere di offrire testimonianza del vizio di cui è affetta la decisione, deve orientare il giudice, fornendogli, tramite la specificità del motivo, le “chiavi di accesso” per inquadrare il vizio e decidere.

Un ulteriore indirizzo, apparentemente improntato al principio della libertà della forma, si palesava in concreto assai oneroso per il ricorrente in quanto oltre a dover indicare l'atto, imponeva la verifica circa la sua presenza all'interno del fascicolo processuale e, in difetto, la produzione¹⁹.

D'altro canto, l'estremizzazione del principio di autosufficienza ha trovato il suo massimo punto di emersione in riferimento al ricorso per *errores in procedendo* ove la Corte di cassazione, come visto, è (*recte* dovrebbe essere) giudice del fatto processuale, potendo, pertanto, “affondare le mani” nel fascicolo processuale alla ricerca dell'atto ritenuto viziato a pena di invalidità o di inutilizzabilità, a condizione che il motivo goda della necessaria specificità per consentire alla Cassazione di individuare gli atti connessi al vizio. In queste ipotesi, però, il principio di autosufficienza viene a celarsi dietro la specificità.

Francamente desta qualche perplessità il fatto che la necessità di allegare l'atto idoneo a far rilevare il vizio sia richiesto a seconda che il vizio venga inquadrato come *error in procedendo*, con la conseguenza di ritenersi sufficiente la sola specificità del motivo, rispetto a che lo si inquadri quale vizio di motivazione, dovendo, in questo caso, il ricorso essere autosufficiente²⁰.

In simili ipotesi la Cassazione risulta ancorata alle modalità con cui il ricorrente imposta il ricorso, sulla scorta di un'interpretazione meramente formalistica, talvolta superabile qualora i supremi giudici ritengano, a fronte di una decisione che *ictu oculi* disveli dei vizi, di adottare un rimedio molto diffuso all'estero teso a riorganizzare il ricorso secondo quello che in Francia viene chiamato “il metodo del giardiniere”²¹.

¹⁷ Cass., Sez. VI, 15 marzo 2006, Casula, in *Mass. uff.*, n. 233711, chiara nello spiegare come «il nuovo testo dell'art. 606, co. 1, lett. e), c.p.p., introdotto dalla L. 20 febbraio 2006, n. 46, nel far riferimento ad “atti del processo” che devono essere “specificatamente indicati” dal ricorrente, detta una previsione aggiuntiva ed ulteriore rispetto a quella contenuta nell'art. 581, lett. e), c.p.p. – secondo cui i motivi di impugnazione devono contenere l'indicazione specifica delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto che sorreggono ogni richiesta – con l'effetto di porre a carico del ricorrente un peculiare onere di inequivoca individuazione e di specifica rappresentazione degli atti processuali che intende far valere, nelle forme di volta in volta più adeguate alla natura degli atti stessi (integrale esposizione e riproduzione nel ricorso, allegazione in copia, precisa indicazione della collocazione dell'atto nel fascicolo del giudice, ecc.)».

¹⁸ Cass., Sez. II, 14 giugno 2006, Brescia, in *Mass. uff.*, n. 234929, per la quale «la novella dell'art. 606, co. 1, lett. e), c.p.p. ad opera della legge n. 46 del 2006, nella parte in cui consente, per la deduzione dei vizi della motivazione, il riferimento ad altri atti del processo, pone in capo al ricorrente l'onere di specifica indicazione degli atti ritenuti rilevanti, che può avvenire nelle forme più diverse, purché tali da non costringere la Corte di cassazione ad una lettura totale degli atti».

¹⁹ Tra le tante, Cass., Sez. II, 20 marzo 2012, Ndreko e altri, in *Mass. uff.*, n. 253073, ove si legge che «in tema di ricorso per cassazione, è onere del ricorrente, che lamenti l'omessa o travisata valutazione dei risultati delle intercettazioni effettuate, indicare l'atto asseritamente affetto dal vizio denunciato, curando che esso sia effettivamente acquisito al fascicolo trasmesso al giudice di legittimità o anche provvedendo a produrlo in copia nel giudizio di cassazione».

²⁰ Cfr., ad esempio, Cass., Sez. I, 24 novembre 2009, n. 49970, non massimata.

²¹ Ne dà atto con la solita efficacia IACOVIELLO, *La Cassazione penale. Fatto, diritto e motivazione*, cit., 777 s.: «In Francia si dice che la *Cassation* usa “il metodo del giardiniere”: strappa le erbacce e coltiva i fiori (ma lì non c'è il vizio di motivazione..). Da noi la Cassazione toglie il troppo e



3. *La regolamentazione del principio: norme e protocolli.* Le incertezze interpretative sugli effettivi contenuti del principio di autosufficienza portò il Primo Presidente della Suprema Corte, d'intesa con il Presidente del Consiglio Nazionale Forense, a redigere un Protocollo, sottoscritto il 17 dicembre 2015, contenente raccomandazioni da seguire per la redazione del ricorso per cassazione²².

Il documento, elaborato da una Commissione ministeriale composta da magistrati ed avvocati, mirava anche ad offrire indicazioni per «ottemperare al principio di autosufficienza»²³.

Il profilo del documento che desta perplessità, in quanto si pone in controtendenza con l'elaborazione giurisprudenziale antecedente, si fonda sul fatto che «l'esposizione dei motivi, avente caratteristiche di sinteticità e chiarezza, dovrà evitare la riproduzione del contenuto degli atti processuali oggetto del gravame essendo sufficiente la specifica indicazione degli stessi integrata dalla elencazione di seguito prevista».

Insomma, una netta presa di posizione rispetto al formante giurisprudenziale che, seppur con varietà di accenti, richiedeva e continua a richiedere la riproduzione integrale, dovendosi il ricorrente limitarsi ad evidenziare la parte del contenuto necessaria per soddisfare la specificità del motivo di ricorso.

Unico onere posto in capo al ricorrente diviene, pertanto, quello di curare con precisione l'indicazione dell'atto che incide – sul piano meramente constatativo e non valutativo – sulla decisione, disarticolandola sul piano della logica.

Sul piano pratico, le raccomandazioni del Protocollo si sono rilevate *tamquam non essent*, posto che la giurisprudenza ha continuato a pretendere la trascrizione integrale²⁴ o l'allegazione²⁵ dell'atto indipendentemente dalla sua presenza all'interno del fascicolo processuale. E ciò pure perseverando nel ritenere di estendere la portata del principio in riferimento ai *vitia in procedendo*²⁶.

il vano dal ricorso, individua il fiore (chiamiamolo così: uno spunto utile del ricorso) e lo inaffia con fatti e argomenti tratti dalla sentenza. Così la Corte, anziché prendere atto dell'aspecificità del ricorso e bollarlo come inammissibile, lo manipola e lo salva».

²² Consultabile sul sito ufficiale della Corte di cassazione.

²³ Per approfondimenti, non possibili in questa sede, si rinvia alla monografia di CHELO, *L'autosufficienza del ricorso per cassazione nel processo penale*, cit., 85 ss.

²⁴ Cass., Sez. I, 24 ottobre 2017, n. 8504, non massimata, risolta nel ribadire che «il ricorso per cassazione è caratterizzato dal principio di autosufficienza, in base al quale è onere del ricorrente, che lamenti l'omessa o travisata valutazione di specifici atti processuali, provvedere alla trascrizione in ricorso dell'integrale contenuto degli atti medesimi, nei limiti di quanto già dedotto, perché di essi è al giudice di legittimità precluso l'esame diretto, a meno che il *fumus* del vizio non emerga all'evidenza dalla stessa articolazione del ricorso. Il ricorrente in cassazione ha, dunque, un peculiare onere di inequivoca individuazione e di specifica rappresentazione degli atti processuali ritenuti rilevanti in relazione alla doglianza dedotta ed a tale onere può essere prestato ossequio nelle forme di volta in volta più adeguate alla natura degli atti stessi».

²⁵ Cass., Sez. II, 11 aprile 2017, Schioppo, in *Mass. uff.*, n. 270071, secondo cui «in tema di ricorso per cassazione, sono inammissibili, per violazione del principio di autosufficienza e per genericità, i motivi che deducano il vizio di manifesta illogicità o contraddittorietà della motivazione e, pur richiamando atti specificamente indicati, non contengano la loro integrale trascrizione o allegazione. (Fattispecie nella quale il ricorrente, pur lamentando l'assenza di precedenti condanne per estorsione, non allegava il certificato del casellario giudiziale, né indicava per quali altri fatti era già stato condannato)».

²⁶ Cass., Sez. IV, 28 giugno 2017, P.G. in proc. Conti ed altri, in *Mass. uff.*, n. 273261, che spiega come «in base al principio di autosufficienza del ricorso, in tema di intercettazioni, qualora in sede di legittimità venga eccepita l'inutilizzabilità dei relativi risultati, è onere della parte, a pena di inammissibilità del motivo per genericità, indicare specificamente l'atto che si ritiene affetto dal vizio denunciato cui si accompagna l'ulteriore onere di curare la produzione dell'atto e delle risultanze documentali addotte a fondamento del vizio processuale curando che l'atto sia effettivamente acquisito al fascicolo o provvedendo a produrlo in copia». La decisione assume toni



Ora, senza entrare nel merito della natura giuridica da attribuire al Protocollo²⁷, è significativo come lo stesso organo giurisdizionale abbia disatteso linee-guida coniate da esso stesso.

La “ribellione” dei giudici supremi al Protocollo, ha portato a predisporre delle contromisure costituite, dapprima con la Circolare in materia di formazione e tenuta dei fascicoli processuali da trasmettere alla Corte di cassazione²⁸ del 16 maggio 2016 e, successivamente, con il conio del già ricordato art. 165-*bis* disp. att. c.p.p. che al comma 2 affronta proprio la questione dell'autosufficienza del ricorso.

Ma procediamo con ordine.

La predetta Circolare emanata dal Dipartimento per gli Affari di Giustizia, Direzione generale della Giustizia penale, cercava di superare le disfunzioni in ordine alla tenuta dei fascicoli da parte degli uffici giudiziari di merito, ritenute la causa dell'inoperatività delle raccomandazioni del precedente Protocollo. Si tentava di imporre una riorganizzazione che si prefissava, quale obiettivo primario, di consentire un più agevole esame preliminare dei ricorsi²⁸, senza che con ciò il ricorrente fosse onerato dell'allegazione di atti. Adempimento spettante alla cancelleria del giudice *a quo*, dovendosi la parte limitare alla puntuale indicazione degli elementi, funzionale al loro agevole reperimento nel fascicolo, con la conseguenza che la cancelleria dovrà inviare in Cassazione gli atti ai quali il ricorrente nell'atto di impugnazione ha fatto riferimento per dedurre i vizi denunciati²⁹.

In chiave di estrema sintesi, «l'autosufficienza pare quasi integralmente riassorbita nella specificità»³⁰.

L'art. 165-*bis* disp. att. ed in particolare il comma 2 sembrava aver definitivamente composto la questione, distribuendo l'onere di allegazione tra ricorrente e cancelleria. Mentre il primo deve indicare, in calce al ricorso o in separato documento, gli atti necessari per rendere specifico il ricorso in riferimento al vizio di motivazione, premurandosi di fornire alla cancelleria tutte le informazioni necessarie per il loro reperimento (faldone, pagina, foliazione, etc.) se non addirittura gli atti o i documenti stessi; la cancelleria, oltre a dover verificare la presenza di detta indicazione o la presenza dell'atto o del documento indicato, deve curare l'allegazione al fascicolo da tramettere in cassazione degli atti ai quali il ricorrente ha fatto riferimento, attestando la loro eventuale mancanza. Il riferimento, in questo caso, è duplice e relativo o all'omessa produzione da parte del ricorrente (e ciò rileverà in ipotesi di atto non acquisito al fascicolo e quindi non trasmissibile in Cassazione) o alla sua assenza dal fascicolo processuale, circostanza che genera non pochi problemi trattandosi di atto o documento strumentale alla decidibilità del ricorso. In questa ipotesi l'onere di quanto affermato viene traslato in capo al ricorrente.

Quid iuris, però, in ipotesi di omessa o incompleta predisposizione da parte della cancelleria degli atti indicati dal ricorrente?

paradossali evidenziando come, nel caso specifico, il giudizio era stato definito nelle forme del rito abbreviato con la conseguenza che costituiva patrimonio del giudice il fascicolo del pubblico ministero contenente anche i decreti autorizzativi dell'attività di captazione.

²⁷ Della quale ce ne offre un'ampia disamina CHELO, *L'autosufficienza del ricorso per cassazione nel processo penale*, cit., 97 ss.

²⁸ Che risentiva di precedenti circolari – una della Direzione generale degli Affari penali del Ministero della Giustizia datata 6 febbraio 2001 e l'altra del Primo presidente Aggiunto della Corte di cassazione del 15 febbraio 2001 – secondo le quali, quando il procedimento constava di più di due faldoni, occorreva effettuare una selezione degli atti e dei documenti da inviare alla Suprema Corte con quelli necessari per decidere sull'impugnazione.

²⁹ La Circolare fa esclusivo riferimento al caso di cui all'art. 606, co. 1, lett. e), c.p.p. non considerando, invece, quello di cui alla lett. c) che, come visto, richiede, allo stesso modo, l'allegazione degli atti richiamati nell'esposizione del motivo di ricorso.

³⁰ CHELO, *L'autosufficienza del ricorso per cassazione nel processo penale*, cit., 105.



È palese che non vi sia una sanzione specifica, se non quella di carattere disciplinare prevista dall'art. 124 c.p.p.

Sorprende l'interpretazione offerta dalla giurisprudenza che, perseverando come nel periodo delle circolari, continua a delineare una propria linea esegetica incurante con *nonchalance* del profilo normativo. Infatti, al di là del tenore più o meno rassicurante delle massime³¹, sono le motivazioni di recenti decisioni che svuotano di contenuto gli approdi a cui si è pervenuti in questo lungo e tortuoso percorso raggiunto grazie all'impegno del legislatore, del Primo Presidente della Cassazione e dei rappresentanti dell'Avvocatura. Si legge nella parte motiva di una recente decisione che «il principio della c.d. autosufficienza del ricorso per cassazione in materia penale, impone al ricorrente, anche dopo l'entrata in vigore della menzionata disposizione normativa, di adempiere all'onere di specifica indicazione degli atti che si assumono travisati. Tale indicazione non può che tradursi, in concreto, proprio per l'impossibilità di demandare alla valutazione discrezionale dell'organo amministrativo la selezione degli atti di cui si assume il travisamento, nella richiesta alla cancelleria del giudice che ha emesso il provvedimento impugnato di allegare, al ricorso da trasmettere alla Suprema Corte, la copia degli atti in questione, che la cancelleria provvederà a inserire in apposito fascicolo, ove non fossero stati già trasmessi, o di cui attesterà la mancanza, ove non risultino presenti nella documentazione processuale. Ovviamente le indicate modalità non impediscono al ricorrente di procedere alla integrale allegazione o trascrizione nel ricorso degli atti di cui lamenta l'inadeguata valutazione da parte del giudice di merito»³².

Insomma, tanti sforzi per nulla o quasi...

Se questo è il panorama di cui occorre, sconsolatamente, prendere atto, ci si deve domandare quale sia il rimedio per il ricorrente che, in adempimento all'art. 165-*bis*, co. 2, disp. att., abbia indicato gli atti ed i documenti necessari per dedurre il vizio logico della motivazione e che si veda dichiarare inammissibile il ricorso per l'omessa o imprecisa allegazione al fascicolo trasmesso in Cassazione dell'atto decisivo da parte della cancelleria del giudice *a quo*.

È inevitabile che l'orientamento appena citato escluda forme di tutela per il ricorrente danneggiato dall'omissione del cancelliere; vi è, però, altra giurisprudenza che consente alla Corte di cassazione di effettuare i necessari approfondimenti³³, evitando ripercussioni sulla sfera della parte³⁴, "rea" di essersi uniformata alla norma che – non dimentichiamolo – si prefigge lo scopo di non appesantire oltremodo il ricorso.

³¹ Cass., Sez. V, 3 dicembre 2020, n. 5897, in *Mass. uff.*, n. 280419-01, per la quale «in tema di ricorso per cassazione, anche a seguito dell'entrata in vigore dell'art. 165-*bis* disp. att. c.p.p., introdotto dall'art. 7, co. 1, d.lgs. 6 febbraio 2018, n. 11, trova applicazione il principio di autosufficienza del ricorso, che si traduce nell'onere di puntuale indicazione, da parte del ricorrente, degli atti che si assumono travisati e dei quali si ritiene necessaria l'allegazione, materialmente devoluta alla cancelleria del giudice che ha emesso il provvedimento impugnato». Nei medesimi termini Cass., Sez. II, 8 maggio 2019, n. 35164, in *Mass. uff.*, n. 276432-01.

³² Cass., Sez. V, 3 dicembre 2021, n. 5897, cit., § 3.

³³ Cass., Sez. II, 12 febbraio 2019, n. 7597, in *Mass. uff.*, n. 276282-01, per la quale «in tema di impugnazione, la trasmissione del verbale di elezione di domicilio dell'imputato costituisce obbligo della cancelleria del giudice *a quo*, in ragione del principio di immanenza di tale dichiarazione sancito dall'art. 164 c.p.p. e come recentemente riaffermato dall'art. 165-*bis*, co. 1, lett. *b*), disp. att. c.p.p., introdotto dal d.lgs. 6 febbraio 2018, n. 11; ne consegue che, laddove il difensore eccepisca l'invalida costituzione del rapporto processuale (nel caso di specie, per essere stata la citazione in appello notificata ai sensi dell'art. 157, co. 8-*bis*, c.p.p., anziché presso il domicilio eletto) e dagli atti emerga un principio di prova al riguardo (nella specie, l'intestazione della sentenza impugnata recava l'indicazione dell'intervenuta elezione di domicilio), competono al giudice dell'impugnazione gli opportuni approfondimenti, non potendo ritenersi l'eccezione sfornita della necessaria autosufficienza».

³⁴ È la preoccupazione manifestata da G. CONTI, *L'“autosufficienza del ricorso” nel giudizio penale di cassazione*, cit., 36.



4. *Un bilancio provvisorio.* Riprendendo l'immagine tracciata in apertura con la distinzione tra *Rive Droit* e *Rive Gauche*, sembrerebbe che la Senna sia esondata, creando una confusa commistione tra quelli che, in principio, erano gli argini che delimitavano i due differenti approcci del ricorso “civile” e di quello “penale”, i quali, nel corso del tempo, si sono piegati ad un’“anarchia” giurisprudenziale incurante delle imposizioni legislative e delle intese sorte in seno alla Cassazione stessa, prime tra tutte il Protocollo del 2015.

Insomma, un bilancio nient'affatto rassicurante che ha portato ad una messe di decisioni destabilizzanti per l'interprete, il quale non può che suggerire al potenziale ricorrente di continuare – in controtendenza con la finalità dei richiamati provvedimenti legislativi e regolamentari – ad allegare gli atti ed i documenti al quale si riferisce il ricorso per dedurre i vizi di contraddittorietà della motivazione e gli *errores in procedendo*.

È condivisibile la preoccupazione manifestata circa il rischio che i giudici della Cassazione “perdano di vista” la censura. Diviene fondamentale, quindi, che la produzione integrale dell'atto (consigliabile rispetto alla trascrizione) sia accompagnata dalla trascrizione dei relativi snodi fondamentali, con il duplice vantaggio di rendere specifico il motivo e, al contempo, consentire alla Cassazione di verificare dalla lettura dell'atto allegato che non si tratti di una selezione mirata, “infedele” al contenuto complessivo dell'atto. Considerato, infatti, che la Cassazione non può effettuare una valutazione, ma deve limitarsi a constatare la difformità emergente tra quanto contenuto nella decisione oggetto di ricorso e l'atto in contrasto – da qui la preclusione alla denuncia del travisamento del fatto –, compito del ricorrente, mediante la specificità del motivo rispetto alla quale il principio di autosufficienza è ancillare, sarà proprio quella di guidare il giudice nella verifica di quanto dedotto, assurgendo il ricorso a vera e propria *password* che consente detta verifica.

Se questo tortuoso e controverso percorso interpretativo verrà orientato in quest'ultima prospettiva, allora gli sforzi non saranno stati vani; diversamente occorrerà prendere atto della primazia esegetica della Cassazione penale rispetto alle limpide indicazioni fornite dalle fonti normative e regolamentari, con buona pace per il principio di necessità prevedibilità delle decisioni.

Primazia esegetica che peraltro la Cassazione civile si è autoattribuita ormai da un pezzo, avendo sempre rigorosamente evitato di spiegare quale sia la radice del “principio”, evitato accuratamente di rispondere alle critiche elevate dalla dottrina, ed altrettanto accuratamente evitato di chiarire quale sia la effettiva portata di tale “principio”, in evidente spregio di fonti che essa semplicemente rimuove. Nel frattempo, l'obiettivo impenetrabilità delle sue moventi ha evolutivamente favorito la figura antropologica di un resistente che – a proposito o a sproposito – erge a dovere sacramentale l'invocazione del difetto di autosufficienza del ricorso avversario. Dal suo punto di vista bene fa, perché solletica inconsapevolmente quella alterità rivendicata per sé dalla Cassazione civile allorché si lascia orgogliosamente andare a descrivere la propria funzione come «coordinazione tra la funzione legislativa e la funzione giudiziaria» che «attiene alla fase di formazione e formulazione del diritto, più e oltre che alla fase di applicazione del diritto al caso concreto»³⁵. Quel «più e oltre» sta a significare che, dove non è in gioco la “formazione del diritto” in esercizio della superiore attività di riformulazione del dato normativo, la banale attività di applicazione del diritto al caso concreto può essere sacrificata *ad libitum* con il semplice richiamo di una formuletta. Formuletta che, minacciosamente, vale invito ad astenersi dal ricorrere in sede di legittimità se il ricorso, invece che ad una gratificante questione di diritto da modellare, invita al poco remunerativo sforzo di ripercorre a

³⁵ Cass. civ., Sez. III, 25 febbraio 2020, n. 5022, in motivazione.



ritroso il cammino frammentato del processo alla ricerca di regole non rispettate. Trascrivere, trascrivere e allegare, dunque, nella difficile arte di non far affogare il manovratore, e nella consapevolezza che, qualunque cosa si scriva, si troverà sempre un controricorrente che – anche di fronte alla riproduzione della “mappa dell’impero” di borgesiana memoria – protesterà la violazione della autosufficienza.

Frattanto Strasburgo, investita da anni del problema, continua a tacere.

Postilla. La sconsolata conclusione è clamorosamente smentita: svegliandosi infine, Strasburgo parla e sanziona il cupo formalismo del “principio” di autosufficienza in cui suole crogiolarsi la Cassazione civile italiana. Con la sentenza 28 ottobre 2021, la Corte Europea dei diritti dell’uomo ha infatti dichiarato che l’inammissibilità pronunciata, in nome dell’autosufficienza, da Cass. civ. n. 4977/2011 “*attenta alla sostanza del diritto al giudice*”, e viola così l’art. 6 § 1 della Convenzione. La prima Sezione della Corte scrive a chiare lettere che la Cassazione italiana ha dato prova di “*eccessivo e ingiustificato formalismo*” rispetto alle finalità dell’autonomia del ricorso, della sicurezza giuridica e della buona amministrazione della giustizia. La Corte accoglie la denuncia dell’insufficiente prevedibilità del famigerato “principio”, della mancanza di contenuto chiaro e di coerenza, e lo fa in accordo con la propria giurisprudenza sulla violazione del principio di proporzionalità tra mezzi e fini.

Da tempo la dottrina italiana richiama proprio questa giurisprudenza per rammentare che l’abuso dell’autosufficienza viola l’art. 6 della Convenzione, ma l’indifferenza della Cassazione al monito è stata favorita dalla straordinaria lentezza di Strasburgo. È comunque presto per mettere la parola “fine”. Il formalismo giudiziario è un male oscuro e antico (è il caso di rileggere Salvatore Satta, *Il formalismo nel processo*,), e ci si prepari a vedere dove andrà a infilarsi da ora in poi.

Postilla. La sconsolata conclusione è clamorosamente smentita: svegliandosi infine, Strasburgo parla e sanziona il cupo formalismo del “principio” di autosufficienza in cui suole crogiolarsi la Cassazione civile italiana. Con la sentenza 28 ottobre 2021, la Corte Europea dei diritti dell’uomo ha infatti dichiarato che l’inammissibilità pronunciata, in nome dell’autosufficienza, da Cass. civ. n. 4977/2011 “*attenta alla sostanza del diritto al giudice*”, e viola così l’art. 6 § 1 della Convenzione. La prima Sezione della Corte scrive a chiare lettere che la Cassazione italiana ha dato prova di “*eccessivo e ingiustificato formalismo*” rispetto alle finalità dell’autonomia del ricorso, della sicurezza giuridica e della buona amministrazione della giustizia. La Corte accoglie la denuncia dell’insufficiente prevedibilità del famigerato “principio”, della mancanza di contenuto chiaro e di coerenza, e lo fa in accordo con la propria giurisprudenza sulla violazione del principio di proporzionalità tra mezzi e fini.

Da tempo la dottrina italiana richiama proprio questa giurisprudenza per rammentare che l’abuso dell’autosufficienza viola l’art. 6 della Convenzione, ma l’indifferenza della Cassazione al monito è stata favorita dalla straordinaria lentezza di Strasburgo. È comunque presto per mettere la parola “fine” ad una vicenda che tiene banco ormai da trentacinque anni. Siccome il formalismo giudiziario è un male oscuro e antico (si rilegga Salvatore Satta, *Il formalismo nel processo*, in *Il mistero del processo*, Adelphi 1994), ci si può serenamente preparare a scoprire di quali vesti si camufferà da ora in poi.



Judicium

IL PROCESSO CIVILE IN ITALIA E IN EUROPA


**Pacini
Giuridica**